

REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/77 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1977

che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di ottobre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2979/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo all'instaurazione degli importi compensativi medi, applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽¹⁾,

considerando che, per quanto riguarda i cereali ed il riso, si applicano degli importi compensativi « adesione » ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire i loro importi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 ⁽³⁾; che i prodotti sono indicati secondo il caso:

- all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 ⁽⁵⁾,
- all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati del riso ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 ⁽⁷⁾,

e sono esportati sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

considerando che durante il mese di settembre 1977 gli importi compensativi per taluni cereali sono stati modificati e pertanto, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2979/74, devono essere determinati degli importi medi, applicabili a titolo di importi compensativi adesione, tenendo conto, se del caso, del disposto del paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che queste disposizioni non sono applicabili ai prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I cui si applica, in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio ed al lattosio ⁽⁸⁾, il regime previsto per i prodotti della sottovoce 17.02 B II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili durante il mese di ottobre 1977, a titolo di importi compensativi di cui all'articolo 97 dell'atto di adesione, ai prodotti di base che figurano nell'allegato del presente regolamento ed esportati sotto forma di merci riportate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono indicati in unità di conto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1977.

(1) GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(3) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

(8) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1977 che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di ottobre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(in UC/100 kg)		
		All'esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria verso		
		DK	IRL	UK
10.01 A	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:			
	— per l'industria dell'amido	—	—	—
	— altra	0,196	0,143	0,851
10.01 B	Frumento (grano) duro	0,270	0,238	1,225
10.02	Segala	—	0,344	1,001
10.03	Orzo	0,185	0,318	0,905
10.04	Avena	0,178	0,305	0,853
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):			
	— per l'industria dell'amido	—	—	—
	— altra	—	0,347	0,884
10.06 A II	Riso semigreggio a grani tondi	2,320	2,320	2,320
	Riso semigreggio a grani lunghi	2,625	2,625	2,625
10.06 B II	Riso lavorato a grani tondi	2,994	2,994	2,994
	Riso lavorato a grani lunghi	3,804	3,804	3,804
10.06 C	Rotture di riso:			
	— per l'industria dell'amido	—	—	—
	— altra	1,120	1,120	1,120
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	0,263	0,176	1,113
11.01 B	Farina di segala	—	0,458	1,323
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	0,382	0,330	1,718
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	0,284	0,190	1,202